

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA SARDEGNA

**SARDEGNA, MEDITERRANEO E ATLANTICO
TRA MEDIOEVO ED ETÀ MODERNA**

STUDI STORICI IN MEMORIA
DI ALBERTO BOSCOLO

A CURA DI
LUISA D'ARIENZO

VOLUME PRIMO
LA SARDEGNA

ESTRATTO

BULZONI EDITORE

MIRELLA SCARPA SENES

UNA LUNGA CONTROVERSIA FEUDALE.
GLI ASPETTI GIURIDICI DELL'ISTITUZIONE
DEL MARCHESATO DI ORISTANO

Il 24 novembre 1415, Guglielmo Ugo di Rocaberti, discendente del giudice Ugone II di Bas-Serra, rivolge a Ferdinando I d'Aragona, re di Sardegna e di Corsica, una supplica per rivendicare «*Les terres, honors e feus del jutgat d. Arboreya del vostre Regne de Cerdenya*»¹ di cui, al momento, era giudice Guglielmo III di Narbona-Bas, anch'egli erede dei Bas-Serra d'Arborea. Il nobile catalano chiede l'intervento del sovrano presso il visconte di Narbona, affinché venga risolta l'annosa vertenza relativa alla successione giudicale, sollevata da sua madre Maria d'Arborea diversi anni prima².

Nel documento egli esprime perplessità sul fatto che il visconte di Narbona, per dimostrare la legittimità della sua elezione a giudice e, quindi, il possesso di quei territori, possa vantare diritti di successione sul Giudicato. Contro tali pretese puntualizza che, come nipote diretto di Ugone II — in quanto figlio di una figlia — e zio del defunto giudice Mariano V, l'eredità giudicale spetta a lui e a nessun altro. Forte di queste ragioni — ricorda il Rocaberti — sua madre Maria d'Arborea si era a suo tempo rivolta a re Martino I

¹ Archivo de la Corona de Aragón, Barcelona; Procesos de Cancillería (ACA, Procesos), legajo 106/2, ff. 1-9. I ff. 1-8 costituiscono il fascicolo degli atti istruttori di un processo intentato da Guglielmo Ugo di Rocaberti contro Leonardo Cubello, primo marchese di Oristano, nel 1422. Il f. 9 è, invece, un documento originale allegato che contiene la supplica presentata dallo stesso Guglielmo Ugo a Ferdinando I d'Aragona il 24 novembre 1415, per rivendicare i suoi diritti sul Giudicato d'Arborea. Il testo di questo documento, da noi trascritto in appendice al presente saggio, si trova registrato anche ai ff. 1-3r. dello stesso legajo 106/2. Attraverso questa registrazione, appunto, abbiamo potuto integrare nella nostra trascrizione le numerose lacune dell'originale.

² M. M. COSTA, *Una possibile giudicessa d'Arborea*, in «Medioevo. Saggi e Rassegne», 10 (1985), pp. 42-50. Per tutti i riferimenti genealogici cfr. D. L. BROOK, F. C. CASULA, M. M. COSTA, A. M. OLIVA, R. PAVONI, M. TANGHERONI, *Genealogie Medioevali di Sardegna*, Cagliari - Sassari 1984.

d'Aragona, il quale le aveva promesso che i suoi diritti sarebbero stati tutelati. Tuttavia la questione era rimasta irrisolta in seguito alla morte del sovrano e, poi, della madre. Per tali motivi egli stesso si era preoccupato di perorare la causa presso Ferdinando, senza però alcun risultato utile. Ora, invocando le norme del diritto comune, quelle consuetudinarie vigenti in Sardegna e la propria ascendenza genealogica, ribadisce di essere l'unico legittimo successore giudicale « *tant per dret natural e divinal quant per dret positiu e de la patria* ». Come devoto vassallo del re, si dichiara, inoltre, fermamente intenzionato a conservare e a difendere i propri diritti contro chiunque, soprattutto, alludendo al visconte di Narbona, « *de tots altres majorment straniers e d. altres regnes a vostra senioria non sotmeses* »³. Guglielmo Ugo appare fiducioso in un atteggiamento favorevole del re per l'assegnazione de « *los dits jutgat e terres d. Arboreya* » che — sostiene — gli appartengono a pieno titolo. Ne sollecita, quindi, l'investitura e il pieno possesso, perché egli « *sia prest de fer a vos senyor sacrament de feultat e sacrament e homanatge per*

³ ACA, *Procesos* cit., f. 9: « *tant per disposicio de dret comu quant per dret, usatges e costumes del Regne de Cerdenya e per proximitat de grau de parentela* ». Sul feudalesimo in Sardegna cfr.: G. CASALIS, *Dizionario geografico, storico, statistico, commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino 1843-1856, vol. XVIII quater, in particolare il capitolo di V. ANGIUS, *Memorie sui feudi sardi*, pp. 117-146; F. LODDO CANEPA, *Ricerche e osservazioni sul feudalesimo sardo dalla dominazione aragonese*, in « Archivio Storico Sardo » (ASS), VI (1910), p. 49; A. BOSCOLO, *Il feudalesimo in Sardegna*, Cagliari 1967 (nel volume sono contenuti, oltre alla esauriente premessa dell'autore, i saggi di A. SOLMI, *Sull'origine e sulla natura del feudo in Sardegna*; E. BESTA, *Sardegna feudale*; U. G. MONDOLFO, *Il regime giuridico del feudo in Sardegna*). E ancora, G. MELONI, *Su alcuni feudatari maggiori e minori in Sardegna all'epoca di Pietro il Cerimonioso*, estratto da « Studi Sardi », XX (1966-1967), pp. 285-298; L. G. DE VALDEAVELLANO, *Historias de las instituciones españolas de las origines al final de la Edad Media*, Madrid 1968-1970, libro IV, « Instituciones de la España medioeval », pp. 362-631; M. TANGHERONI, *Il feudalesimo in Sardegna in età aragonese*, estratto da « Annali della Scuola Normale di Pisa », III, 3, (1973); dello stesso, per la fase anteriore: *La Sardegna prearagonese: una società senza feudalesimo?* in *Structures féodales et féodalisme dans l'occident méditerranéen (X^e-XIII^e siècles)*, Roma 1980, pp. 523-550 e *Il feudalesimo in Sardegna*, in *Sardegna*, I, a cura di M. Brigaglia, con la collaborazione di A. Mattone e G. Melis, Cagliari 1983. Ancora sull'argomento si confronti: G. OLLA REPETTO, *L'ordinamento costituzionale amministrativo della Sardegna alla fine del '300*, in AA. VV., « Il mondo della Carta de Logu », Cagliari 1979, p. 110; A. MATTONE, *Il Feudo e la Comunità di villaggio*, in *Storia dei Sardi e della Sardegna*, a cura di M. Guidetti, III, *L'Età Moderna*, Milano 1989, pp. 333-379. Si coglie l'occasione per ringraziare la dottoressa Gabriella Olla Repetto e il professor Antonello Mattone per le cortesi delucidazioni su alcuni problemi giuridici del tempo ed i preziosi suggerimenti bibliografici.

lo dit feu e terres e totes altres coses servituts e regonexences fer a que per la dita rabo vos sia tengut». Chiede, inoltre, che l'azione venga formalizzata, ratificata e resa giuridicamente valida attraverso un documento pubblico rogato nella curia regia, in maniera tale che i suoi diritti vengano riconosciuti e preservati per sempre⁴.

Il sovrano, prendendo atto delle richieste del Rocabertì, decide di rimettere la questione al Regio Consiglio e ordina al notaio di redigere le copie del documento necessarie ad avviare la procedura⁵.

Nello stesso giorno la supplica viene trasmessa al Regio Consiglio, dinanzi al quale il re riconosce la necessità di giungere in breve tempo ad una decisione ed affida l'istruttoria al giudice Michele de Naners. Il 3 gennaio 1416 il procuratore dei Rocabertì, Antonio de Sori, si rivolge al giudice de Naners per sollecitare verbalmente una pronta risoluzione della causa. Il magistrato si dichiara disposto ad espletare l'incarico affidatogli e, procedendo nel rispetto delle leggi «*concessit copiam de predictis parti fisci, si eam habere voluerit*»⁶.

Sei giorni dopo, il de Sori si ripresenta al magistrato, producendo una procura datata 21 ottobre 1415 nella quale i due fratelli Rocabertì Guglielmo Ugo e Gerardo (che vediamo comparire insieme soltanto in questo atto), gli delegano una piena rappresentanza⁷; lo *jusperit* chiede, inoltre, che vengano citati i nobili Guglielmo di Narbona e Leonardo Cubello, «*qui se intitulat marchionem*»⁸, o i loro procuratori e che a questi si mostrino tutti i documenti at-

⁴ ACA, *Procesos* cit., f. 9.

⁵ *Ibidem*, f. 3r. e v.

⁶ *Ibidem*, f. 3.

⁷ Poco prima dell'inoltro presso la cancelleria reale di questa supplica, il 21 ottobre dello stesso anno 1415, il *causidicus* Antonio de Sori, *civis* di Barcellona, si era presentato insieme a Gerardo di Rocabertì, fratello di Guglielmo Ugo, alla Curia regia di Perpignano e, dinanzi a due testimoni, aveva depositato un atto di procura generale, a suo nome, dei fratelli Rocabertì. Nel documento vengono elencati minuziosamente i poteri del procuratore, tutte le situazioni concrete nelle quali questi poteri possono essere esercitati e i vincoli dello stesso nei confronti delle pretese degli altri pretendenti: ACA, *Procesos* cit., f. 3r. e v.

⁸ *Ibidem*, f. 4r. e v. Sulla figura di Leonardo Cubello, primo Marchese di Oristano, cfr. le già citate *Genealogie Medioevali*, tav. XXXIII, l. 23 e M. SCARPA, *Il Marchesato di Oristano. Aspetti storico-istituzionali*, Roma 1986-87, pp. 21-54; 98-110; 148-208. Quest'ultima opera citata costituisce la nostra tesi dottorale il cui argomento fu, a suo tempo, proposto alla scrivente dal prof. F. C. Casula, coordinatore del primo corso di Dottorato di Ricerca, svolto presso l'Istituto di Storia Medioevale dell'Università di Cagliari. Il presente saggio è la sintesi di una parte della citata tesi che in questa sede si è voluta riproporre, corredata di ulteriore documentazione nel frattempo emersa. Si è ritenuto, infatti, l'argomento parti-

ti a provare la validità delle richieste dei Rocaberti. Nel caso la parte avversa non si presenti, si proceda nei loro confronti con una condanna in contumacia, secondo quanto stabilito dal diritto⁹.

* * *

Le pretese che il supplicante avanza, appellandosi sia al diritto comune sia ai *drets, usatges e costumes del regne de Cerdanya* e, soprattutto, al diritto di successione in ottemperanza alle linee genealogiche, muovono da una quanto mai confusa situazione successoria nell'ex Giudicato d'Arborea. Il contenuto della supplica è di grande interesse per le considerazioni sulla realtà giuridica e politica di quei territori dalla storia travagliatissima¹⁰.

Alla morte di Mariano V, ultimo giudice d'Arborea (mancato improvvisamente e senza prole, in circostanze oscure, nel gennaio 1407), Oristano, sede del governo dei giudici, divenne teatro di lotte politiche tra le varie fazioni: la mancanza di un erede diretto, infatti, aveva scatenato i dissidi latenti in seno ai maggiorenti locali riguardo alla successione giudiciale; soltanto

colarmente interessante, in quanto relativo alle cause di rivendicazione degli eredi dei giudici d'Arborea intorno al possesso dei territori del Marchesato di Oristano, prima compresi nel Giudicato di Arborea. Notizie relative a Guglielmo III visconte di Narbona trovano sempre nella *Genealogie medioevali*, cit., tav. XXXVII, l. 26; è inoltre indispensabile la lettura di L. D'ARIENZO, *Documenti sui Visconti di Narbona e la Sardegna*, Padova 1977.

⁹ ACA, *Procesos*, 106/2, ff. 4v.-8. Non va dimenticato che nel diritto romano e nel diritto intermedio la contumacia era considerata un atto di ribellione al potere giudiziario (cfr. S. COSTA, *Contumacia, Diritto intermedio*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Torino 1968 IV, pp. 371-372).

¹⁰ Per una conoscenza della storia generale della Sardegna del Basso Medioevo, oltre alla storiografia di carattere generale, che tuttavia non approfondisce la particolare situazione del momento storico coincidente con la presenza aragonese nell'Isola, le sintesi più recenti, ricche di notizie e di interpretazioni originali degli avvenimenti si trovano in F. C. CASULA, *Profilo storico della Sardegna catalano-aragonese*, Sassari 1982 e B. ANATRA, *Dall'unificazione aragonese ai Savoia*, in B. ANATRA, J. DAY, L. SCARAFFIA, *La Sardegna Medioevale e Moderna*, Torino 1984. È, inoltre, interessante la lettura dei saggi di R. CONDE, J. HEERS, G. MELONI, G. MILIA, S. PETRUCCI, M. TANGHERONI, R. TURTAS, *La storia dei Sardi e della Sardegna*, a cura di M. Guidetti, Milano 1988, II, *Il Medioevo. Dai Giudicati agli Aragonesi*. Il volume propone diversi ed importanti studi improntati ad una visione nuova e «rispettosa delle differenze storiche..., dinamiche economiche e sociali, affermazioni culturali e religiose». Di recentissima pubblicazione, ancora di F. C. CASULA, *La Sardegna aragonese. 1. La Corona d'Aragona; 2. La Nazione Sarda*, Sassari 1990.

nell'agosto del 1408 l'istituzione rappresentativa territoriale arborense — la Corona de Logu — si era espressa eleggendo giudice Guglielmo III, visconte di Narbona-Bas, ritenuto il più diretto successore della Casa d'Arborea e, quindi, il più idoneo a raccogliere l'eredità giudiciale e a garantire vantaggiose relazioni politiche e diplomatiche internazionali¹¹.

Nello stesso anno 1407 nella città di Oristano erano stati riproposti i modelli comunali, tesi a dare una rappresentanza politica all'oligarchia locale¹². Podestà di Oristano e, quindi «coadiutore», in quanto rappresentante della città nel governo giudiciale, era Leonardo Cubello, anch'egli della cerchia parentale arborense. Quando il tentativo di organizzare la città come libero comune fallì, il governo del Giudicato fu affidato proprio a Cubello che, abbandonata la carica podestarile, poté esercitare le funzioni di governo militare e tutti i pieni poteri politici fino all'arrivo del neo eletto Narbona¹³. La decisione dei maggio-

¹¹ B. ANATRA, *Dall'unificazione* cit., p. 318.

¹² Un primo tentativo di libero comune si era verificato nel 1383, all'indomani dell'assassinio di Ugone III; successivamente, nel XV secolo il nuovo modello istituzionale era stato anche trapiantato a Sassari. Sull'argomento cfr. A. MATTONE, *Gli Statuti Sassaresi nel periodo aragonese e spagnolo*, in *Gli Statuti Sassaresi. Economia, Società, Istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età Moderna*, a cura di A. MATTONE e M. TANGHERONI, Atti del Convegno di Studi, 12-14 maggio 1983, Cagliari 1985, p. 420 e ss; E. BESTA, *Alcune leggi e ordinanze di Ugone IV d'Arborea*, Sassari 1904.

¹³ L'istituto del «podestà», introdotto in Sardegna dai Pisani insieme agli ordinamenti comunali, si configura in Oristano con funzioni particolari rispetto alle altre città dell'isola. Nei primi decenni del XIII secolo, Pisa ebbe nella capitale arborense una propria rappresentanza con una colonia e una «ruga mercatorum» (così come già a Cagliari e ad Iglesias); a curare i rapporti con la madre patria era preposto il *consul portus Arboreae*, investito anche di poteri politici con il doppio attributo di *consul et potestas*, il quale giudicava le controversie fra conterranei e vigilava sugli interessi commerciali della Repubblica. Cessata la presenza pisana, lo si ritrova come podestà, coadiutore del giudice nel governo della città. (cfr. A. SOLMI, *Studi Storici sulle Istituzioni della Sardegna nel Medioevo*, Cagliari 1917, p. 251-252; G. OLLA REPETTO, *L'ordinamento costituzionale-amministrativo* cit., pp. 134-174). Sembra che Leonardo Cubello svolgesse le funzioni di podestà di Oristano già negli anni intorno al 1404. A quel tempo figurava anche come rappresentante del cosiddetto partito della pace, in opposizione a Brancaleone Doria (cfr. B. ANATRA, *Dall'unificazione* cit., p. 315). Dopo la morte di Mariano V, il Cubello, deposta la carica podestarile nelle mani di Pietro Manai (cfr. Archivio di Stato di Cagliari, Antico Archivio Regio (ASC, AAR), K4, f. 14; P. TOLA, *Codex Diplomaticus Sardiniae* (CDS), II, Torino 1868, p. 41, nota 2 e doc. VIII), ricoprì quella di vicario o giudice *di fatto*. Il Solmi (*Studi Storici* cit. p. 71) ricorda che: «Nella minorità o nell'assenza del giudice, assume il governo uno stretto parente, con l'assistenza dei maggiori, il quale viene detto *judike de fattu*. Agli atti più importanti del governo assistono e danno il loro consenso i membri più influenti del regno (*maiores*) e il popolo (*totu su logu*) me-

renti oristanesi sull'elezione del Narbona incontrò la disapprovazione sia dei sudditi sia, soprattutto, di Martino il Vecchio, re d'Aragona, il quale, attraverso pressioni ed interventi più o meno diretti, tentò di dissuadere il nuovo giudice dall'accettare la carica e dal trasferirsi in Sardegna mentre, contemporaneamente, sosteneva con insistenza la candidatura di Maria d'Arborea, figlia di Ugone II di Bas-Serra, che rivendicava diritti e terre giudicali per il figlio Guglielmo Ugo di Rocaberti¹⁴.

Tre, dunque, i personaggi interessati ai destini dei territori dell'Arborea ed alla successione nel Giudicato: Guglielmo III di Narbona, Guglielmo Ugo di Rocaberti e Leonardo Cubello, tutti, per linee genealogiche diverse, discendenti di Ugone II¹⁵, quel giudice arborense che, nel 1323, aveva voluto e sollecitato l'intervento armato in Sardegna del re Giacomo II d'Aragona contro i Pisani, stipulando con lui accordi e vincoli che, in seguito, si sarebbero rivelati fatali per le sorti dello stesso Giudicato¹⁶.

dante il funzionamento di un'assemblea (*corona de logu, connectu*), ... il popolo vi figura appena a dare la sua generica approvazione». Sull'Istituto podestarile v. ancora: M. PINNA, *Gli antichi podestà nei comuni di Sardegna*, in ASS, XVI (1926), p. 260; A. ERA, *L'autonomia del «Regnum Sardiniae» nell'epoca aragonese e spagnola*, in ASS, XXV (1957), pp. 209-227; F. ARTIZZU, *La Sardegna Pisana e genovese*, Sassari 1985, pp. 185-186; A. MATTONE, *Gli Statuti Sassaresi* cit.; M. PALLONE, *Note sui Podestà di Sassari durante il dominio aragonese e spagnolo*, in «Studi Sassaresi» serie II, XI (1933) pp. 125-136.

¹⁴ A BOSCOLO, *La politica italiana di Martino il Vecchio, re d'Aragona*, Padova 1967, pp. 105-107; M. M. COSTA, *Una possibile giudicessa* cit., pp. 42-43.

¹⁵ Esauritasi la successione dei primi due figli di Mariano IV, Ugone ed Eleonora, rimaneva la discendenza della terzogenita Beatrice, andata sposa ad Amerigo IV, visconte di Narbona. Loro nipote, figlio del figlio Guglielmo II, era il nostro Guglielmo III. Ma tra i figli di Ugone II, oltre a Pietro III e Mariano IV, già giudici dell'Arborea, in ordine di età vi erano Maria e Nicola: l'una, sposata a Guglielmo Galcerando di Rocaberti, era madre di Guglielmo Ugo; l'altro, marito di Benedetta Troti, generò Salvatore d'Arborea. Quest'ultimo, sposato a Costanza Cubello Deyana, ebbe come figlio Leonardo Cubello. Per un riscontro più preciso cfr. *Genealogie medioevali* cit., tav. XXXIII, l. 6 e 23, tav. XXXVII, l. 26.

¹⁶ Il *Regnum Sardiniae et Corsicae*, creato il 4 aprile 1297 per riequilibrare la situazione politica mediterranea determinata dalla Guerra del Vespro, fu dal papa Bonifacio VIII infeudato a Giacomo II d'Aragona, il quale lo conquistò tra il 1323 e il 1326. Sull'infeudazione e la conquista del *Regnum* cfr. F. C. CASULA, *Profilo storico* cit., pp. 7-26 e *La storia della Sardegna da Mieszko I di Polonia a Ferdinando I d'Aragona*, Sassari 1985, cit., pp. 16-34; B. ANATRA, *Dall'unificazione* cit., pp. 191-216. I giudici d'Arborea della dinastia Bas-Serra vantavano ascendenza catalana; erano legati da vincoli matrimoniali con le più prestigiose famiglie della nobiltà iberica ed era perciò naturale che fossero filo-aragonesi (F. C. CASULA, *Cultura e scrittura nell'Arborea al tempo della Carta de Logu*, in AA. VV., *Il mondo* cit., pp. 74-77). Quando nel 1323 Giacomo II decise di effettuare la conquista dell'isola, l'allora giudice Ugone II de Bas-Serra ne agevolò l'impresa e si alleò con l'infante Alfonso (il futuro Alfonso

Dopo trent'anni di pacifiche relazioni, i rapporti tra l'Aragona e il Giudicato si radicalizzarono sino a sfociare in una guerra lunga e rovinosa che durò quasi settant'anni e si concluse drammaticamente per il Giudicato e, in definitiva, per l'intera Sardegna¹⁷: il piccolo stato sardo, travagliato da difficoltà interne di ogni genere, esausto per l'impari lotta contro un regno ricco e potente, sconfitto nella disastrosa battaglia di Sanluri del 1409, venne abolito e trasformato in una realtà istituzionale del tutto nuova e diversa da quella di matrice altomedioevale del Giudicato d'Arborea — il marchesato di Oristano

III il Benigno) contro i Pisani stanziati in buona parte dell'isola. In quella occasione Ugone II ricevette in feudo dal re d'Aragona tutto il Giudicato d'Arborea: cfr. E. PUTZULU, *Cartulari de Arborea. Raccolta di documenti diplomatici inediti sulle relazioni tra il Giudicato d'Arborea e i re d'Aragona (1328-1430)*, Padova 1957, pp. 10-25, docc. 6 e 21; F. C. CASULA, *La storia della Sardegna* cit., pp. 34-46; alla p. 46 il Casula pubblica la copia del documento di infeudazione custodita nell'Archivo General de Simancas. Lo stesso documento di infeudazione trovasi in CDS, I, doc. CXXXVIII, p. 456 e II, p. 60 e ss.; V. SALAVERT Y ROCA, *Cerdeña y l'expansión mediterránea de la Corona de Aragón*. Madrid 1956; A. ERA, *L'autonomia del Regnum Sardiniae*, cit., p. 260. e ancora sull'argomento cfr. R. Conde y Delgado de Molina, *La Sardegna Aragonesa*, in *Il Medioevo. Dai Giudicati agli Aragonesi*, pp. 251-277, a cura di M. Guidetti, Milano 1987.

¹⁷ Dapprima alleato degli Aragonesi, Mariano IV si trovò, ad un certo punto, a condurre una guerra d'indipendenza contro di essi. Nelle cronache catalane il giudice è visto come un feudatario ambizioso e sleale, desideroso soltanto di accrescere i propri territori e i propri poteri. In realtà, Pietro IV, in ricompensa dell'aiuto prestatogli durante la rivolta dei Doria, secondo i patti, avrebbe dovuto concedere a Mariano numerosi territori, soprattutto nel Giudicato di Gallura (G. MANNO, *Storia della Sardegna*, Torino 1826, vol. III, p. 67). Il sovrano aragonese, invece, considerando il giudice suo vassallo, assegnò quelle stesse terre a Giovanni, fratello di Mariano, che finì prigioniero di quest'ultimo, nonostante l'intervento del re. Mariano fu, perciò, considerato ribelle alla Corona. Inoltre, già da tempo, Arborea e Aragona ambivano entrambe al possesso di Alghero, importante piazzaforte idonea al controllo del traffico sul mare occidentale e sul vasto retroterra. Ma la città, insieme ad altri territori settentrionali dell'isola, era già dominio dei Doria, signori di Genova, che se ne attribuivano anche la fondazione e ne rivendicavano perciò il legittimo possesso. Pietro IV, che ne tentò inutilmente l'espugnazione, dovette giungere ad una pace che prevedeva, in cambio della cessione di Alghero, il riconoscimento dell'autonomia e la conferma dei diritti giudicali a Mariano, oltre al possesso di alcuni territori nel Logudoro e l'investitura del feudo di Monteleone a Matteo Doria; ma la clausola di maggior rilievo fu l'acquisizione da parte di Mariano del diritto al «placet» riguardo all'elezione del governatore aragonese dell'isola (E. PUTZULU, *Tre note sul conflitto tra Mariano IV d'Arborea e Pietro d'Aragona*, in ASS, XXVIII, (1962) pp. 131-140). La pace non fu però definitiva né risolutoria, giacché dieci anni dopo, nel 1363, la guerra riprese con più accanimento e, attraverso alterne vicende, si protrasse fino al 1409, per risolversi nella battaglia campale di Sanluri con la sconfitta dei sardi e la loro sottomissione. Cfr. F. C. CASULA, *Profilo storico* cit.; B. ANATRA, *Dall'unificazione*, cit.; R. CONDE Y DELGADO DE MOLINA, *La Sardegna Aragonesa* cit., pp. 263-267.

— che, sebbene godesse di un'ampia sfera di autonomia nei confronti dell'ingerenza regia, dipendeva a tutti gli effetti dalla Corona e si identificava totalmente in quegli ordinamenti feudali tipici della realtà del tempo¹⁸.

Si concludeva così, il 29 marzo 1410, la parabola storica degli ordinamenti giudiciali arborensi: Leonardo Cubello che rivestiva in quel momento la carica di vicario del giudice per la temporanea assenza del visconte di Narbona e che aveva condotto le trattative di pace con il luogotenente del re aragonese, veniva investito da quest'ultimo del nuovo feudo, e insignito del titolo di marchese di Oristano e conte del Goceano¹⁹.

Dopo l'accordo di pace, attraverso il quale Cubello aveva rinunciato ad esercitare le funzioni di giudice interino per diventare signore di uno dei più vasti e ricchi feudi dell'isola, l'antico Giudicato cessava di fatto di esistere. Ma il visconte di Narbona, rientrato nel frattempo nell'isola, continuava ad essere detentore dei diritti e delle prerogative del titolo di giudice, insediandosi con un governo legittimo a Sassari, che divenne la capitale giudicale di una vasta area della Sardegna settentrionale, e premendo minacciosamente ai confini del Marchesato per rivendicarne i territori. Sullo sfondo di queste vicende la Corona, ormai padrona della quasi totalità del territorio isolano, poneva in assetto di guerra i presidi militari nell'isola, nel timore che incontrollabili rigurgiti di riscossa antiaragonese potessero capovolgere la situazione favorevole che si era creata²⁰. La solidità della nuova realtà del *Regnum Sardiniae*,

¹⁸ F. CALASSO, *Gli ordinamenti giuridici del Rinascimento medioevale*, Milano 1948; L. G. DE VALDEAVELLANO, *Historia de las instituciones españolas de las origines al final de la Edad Media*, Madrid 1968, 1970, in particolare cfr. Libro IV, sección I, §§ 12 e 13; per uno sguardo generale al feudalesimo mediterraneo nei suoi diversi aspetti, v. l'insieme dei saggi contenuti in *Structures féodales*, cit. nota 3; J. LALINDE ABADIA, *Iniciación histórica al derecho español*, Barcellona 1983.

¹⁹ ASC, AAR K4, ff. 28v.-31, 2-13v. Lo stesso documento trovasi trascritto in parte, in G. F. FARA, *De Rebus Sardois*, ex recensione Victorii Angius, Carali 1838, Liber III, pp. 321-323; dello stesso V. ANGIUS, *Memorie cit.*, pp. 349 e ss.; e, ancora, trascritto in un ordine che non corrisponde a quello in cui i documenti compaiono nel vol. K4 cit., in CDS, II, doc. V, pp. 34-38. Per un'analisi completa dei capitoli di pace, cfr. M. SCARPA, *Il Marchesato di Oristano cit.*, pp. 32-52.

²⁰ Si ricordino, in proposito, le vicende relative alla guerra condotta contro l'Aragona dai giudici d'Arborea, Mariano IV, Ugone III, suo figlio, e in seguito sostenuta da Eleonora, sorella di Ugone, succeduta a quest'ultimo nel governo, come reggente per i figli minori Federico (morto nel 1387) e Mariano, il futuro Mariano V. Eleonora era — come è noto — maritata a Brancaleone Doria. Cfr. F. C. CASULA, *Profilo storico cit.*, B. ANATRA, *Dall'unificazione cit.*; R. CONDE Y DELGADO DE MOLINA, *La Sardegna Aragonesa cit.*

infatti, appariva ancora minacciata da sacche di resistenza di matrice signorile nei territori settentrionali del Logudoro e della Gallura, posseduti dai Doria di Genova i quali, attraverso le alleanze stipulate con scaltro opportunismo con i nemici della Corona, costituivano l'ago della bilancia nel tormentato panorama isolano della prima metà del Quattrocento. E lotte di preminenza feudale continuarono per quasi tutto il secolo tra i Cubello, gli Alagón e i Carroz, per sfociare poi nella drammatica ribellione del 1470-78, sorretta da un'ampia adesione popolare²¹.

È in questo contesto politico che Guglielmo Ugo di Rocabertì insiste presso il re per far valere i suoi diritti. Nei decenni e, addirittura nei secoli successivi²², gli eredi della nobile famiglia catalana riproporranno insistentemente nei tribunali spagnoli la medesima istanza: il riconoscimento dei diritti feudali sul Marchesato di Oristano.

Il 29 marzo 1410 Guillelm Torrelles, luogotenente generale del re d'Aragona, riconosceva a Cubello, con la concessione «*perpetuo in feudum, ad propriam naturam feudi, iuxta morem feudorum Italiae*», col «*mero e mixto imperio*»²³, la titolarità del suo potere feudale sulla città di Oristano e i suoi Campidani e sulla incontrada disabitata di Bonorzuli, sui fortilizi, sulla Contea del Goceano e il suo castello «*ab los pactes et convinences que los Juges*

²¹ *Genealogie medioevali* cit., tavv. XXI, XXX, XXXIII, XXXVI, e ll. corrispondenti.

²² Marchese di Coscojuela, *Memorial*, Biblioteca Comunale di Cagliari, rari H9.

²³ ASC, AAR, K4, f. 28v.; CDS, II, cit., doc. VII, p. 40 (in seguito, per una più facile reperibilità delle citazioni, rimanderemo soltanto al CDS): «... *damus et concedimus donatione pura et irrevocabili quae dicitur inter vivos, vobis dicto Leonardo Cubello, et vestris heredibus et successoribus perpetuo in feudum, et ad propriam naturam feudi, iuxta morem feudorum Italiae, et sub conditionibus, et retentionibus infrascriptis, civitatem Oristani praedictam cum omnibus eius accessoriis, Campidano, Parte de Milis, fortalitiis, villagiis, et civitatibus, et Comitatum et castrum Gociani cum omnibus iuribus, et pertinentis suis ... et cum omnibus quae dici, vel nominari possunt ...*». La concessione del *mero e mixto imperio* che esentava il feudatario dalla giurisdizione sovrana fu un privilegio che nel XV secolo non venne elargito con molta frequenza (cfr., M. CARVALE, *Potestà regia e giurisdizione feudale nella dottrina giuridica siciliana tra '500 e '600*, estratto da «Istituto Storico Italiano per l'età Moderna e Contemporanea», XXIX-XXX (1979), p. 148. Caravale si riferisce in particolare al rapporto vigente in Sicilia fra autorità regia e potere baronale, ma stesse caratteristiche sono riscontrabili anche nella Sardegna basso-medioevale).

passats qui estaven en vera obediencia dels senyors reys D.arago», in cambio di certi adempimenti e il pagamento di un censo annuo di 500 fiorini d'oro²⁴.

Le formule dell'accordo ripropongono un problema storico ancora aperto: stabilire, cioè, se al Cubello fossero riconosciuti dal sovrano gli stessi poteri e gli stessi diritti di cui erano titolari precedentemente gli Arborea della famiglia dei Bas-Serra, da Ugone II in poi²⁵.

Il giudice d'Arborea, pur esercitando, infatti, funzioni sovrane nell'ambito del proprio territorio, era subordinato ad una autorità superiore, la Corona d'Aragona (e, essenzialmente a livello di rivendicazione teocratica, il Papato) che pretendeva una serie di obblighi vassallatici di varia natura. Non va dimenticato, infatti, che fra il bisavolo del Cubello, Ugone II, giudice d'Arborea, e Giacomo II d'Aragona era stato contratto un vero e proprio rapporto d'inf feudazione. Il 5 luglio 1323, durante l'assedio di Iglesias, il giudice e l'infante Alfonso (in nome del re) avevano firmato un accordo, secondo cui ad Ugone veniva concesso «*perpetuo et irrevocabiliter*» in feudo «*totum Judicatum Arboreae*» con tutti gli obblighi connessi ad un rapporto di vassallaggio, compreso quello di pagare un censo annuo di 3.000 fiorini d'oro («*trium scilicet millè florenorum auri de Florencia boni auri et iusti ponderi*»)²⁶.

Da un punto di vista formale appare evidente la subordinazione vassallatica del giudice d'Arborea al re d'Aragona, all'interno del «*regno nostro Sardiniae*», su cui Giacomo II nelle premesse dell'atto riafferma la propria sovranità.

Le istituzioni feudali di tipo catalano-aragonese soppiantano nell'Isola le

²⁴ CDS cit., doc. V, p. 35.

²⁵ Scrive il TOLA, (*Dizionario Biografico degli uomini illustri di Sardegna*, I, Torino 1857, p. 356, nota 1): «L'infante D. Alfonso ... aveva concesso ad Ugone III l'investitura degli stati d'Arborea sotto la medesima condizione di vassallaggio ... Laonde la nuova investitura data al Cubello, tranne lo sborso del denaro, e la variazione del titolo, può essere considerata come conferma di quella già ottenuta dal predetto Ugone III». E ancora D. SCANO (*Codice Diplomatico delle relazioni fra la Santa Sede e la Sardegna*, II, Cagliari 1941, p. VIII): «perché non potessero sorgere equivoci sulla natura della signoria, l'investitura fu data *iuxta morem feudorum Italiae* con l'obbligo nell'investito di pagare alla Corona l'annuo tributo di cinquecento fiorini d'oro come riconoscimento dell'alto dominio dei re d'Aragona». In effetti, senza entrare per ora nel merito del rapporto che intercorrevva fra l'Arborea e la Corona d'Aragona, la condizione di Giudicato, le numerose ribellioni che, viste dalla parte del vinto potrebbero considerarsi come vere e proprie rivendicazioni di autonomia, inducono a distinguerlo dall'istituto marchionale che, invece, rappresenta un sia pure relativo aggravamento dell'ingerenza regia nella libertà del governo locale.

²⁶ F. C. CASULA, *La Storia della Sardegna* cit., pp. 46-49.

antiche consuetudini locali che permettevano ai giudici di qualificarsi *reges* e di designare il loro Giudicato con la parola *rennu*. D'altra parte la tradizione giuridica medioevale, come dimostrato, ad esempio, dalla storia di Francia, consentiva l'esistenza, pur all'interno di obblighi vassallatici, di realtà istituzionali autonome che, comunque, riconoscevano la sovranità del re, il quale appunto, garantendo l'unione di entità diverse, costituirà in seguito l'elemento unificante della futura monarchia «nazionale»²⁷.

Il Giudicato d'Arborea, in base alla concessione feudale dell'infante Alfonso del 1323, partecipava alla vita politica del *Regnum Sardiniae et Corsicae*, facente parte, non dimentichiamo, di quella federazione di regni e realtà politiche diverse che era la Corona d'Aragona. Non a caso, nel 1355, Mariano IV viene invitato ai lavori parlamentari in qualità di membro dello Stamento militare del Parlamento sardo²⁸.

Certo, il patto del 1323 potrebbe anche prestarsi ad interpretazioni diverse. È stato notato, ad esempio, che quell'accordo apparirebbe piuttosto come una sorta di vero e proprio atto di alleanza cementato dai rapporti di parentela tra il sovrano e il giudice e dalle comuni esigenze della guerra antipisana. Tuttavia, entrambi dovevano pur riconoscere — diciamo così — il «diritto internazionale» del tempo e la funzione universale dell'Impero e del Papato. Sicuramente Ugone aveva valutato con la dovuta attenzione l'attribuzione pontificia al sovrano aragonese del «Regno di Sardegna e Corsica». Probabilmente, nelle convinzioni del giudice d'Arborea, era giocoforza accettare lo stato di vassallaggio come protezione e difesa del Giudicato medesimo e salvaguardia degli ordinamenti interni e della potestà giudiciale sui sudditi²⁹.

²⁷ R. S. LOPEZ, *La nascita dell'Europa, secoli V-XVI*, Torino 1962, pp. 347-363; e, più in generale: M. MOLLAT, *Genèse médiévale de la France moderne XIV-XV siècle*, Paris, 1977.

²⁸ A. GIMENEZ SOLER, *La Edad Media en la Corona de Aragón*, Barcellona 1930; *Historia de España*, XIV, diretto da R. Menéndez Pidal, Madrid 1966; E. SARASA SANCHEZ, *Sociedad y conflictos sociales en Aragón. Siglos XII-XV*, Madrid 1981; A. MATTONE, *Le istituzioni e le forme di governo*, in *L'Età Moderna. Dagli Aragonesi alla fine del dominio spagnolo*, pp. 217-219, a cura di M. Guidetti, Milano 1989.

²⁹ «*Rex a Deo electus vel coronatus*» si qualifica nel lontano 1066, Torchitorio I di Cagliari (CDS cit., I, doc. VII, p. 154). La formula, di origine bizantina, da un lato conferma che i giudici si consideravano re (cfr. A. MARONGIU, *Un momento tipico della Monarchia medioevale: il re giudice*, in «Jus», (1954), p. 403), ma dall'altro consideravano il papato come l'*auctoritas* eminente cui loro erano, di fatto, sottomessi. In questo quadro l'investitura di Giacomo II a Ugone II poteva considerarsi legittima? È indubbio che a queste

Questa convinzione emerge nella formula del privilegio con cui Giacomo II si rivolgeva ad Ugone, chiamandolo semplicemente «*nobili viro*», mentre, dal canto suo, Ugone, nel giurare fedeltà e vassallaggio, chiamava il suo sovrano «*illustrissimum et potentissimum dominum Sardiniae et Corsicae regem*», riconoscendo formalmente la sovranità del re d'Aragona a cui prometteva, a nome proprio e dei suoi eredi e successori, di comportarsi «*sicut verus et legualis vassallus ... pro feudo suo domino naturali et vero*»³⁰.

Che nella dinastia arborense fosse radicato il senso di un profondo legame vassallatico verso il re d'Aragona risulta anche da un insieme di documenti conservati nell'Archivio della Corona d'Aragona di Barcellona e nell'Archivio Generale di Simancas, documenti relativi agli atti processuali della causa intentata da Maria d'Arborea nei confronti di Leonardo Cubello per rivendicare, appunto, al proprio figlio Guglielmo Ugo di Rocaberti la città di Oristano e il territorio del Marchesato³¹. Tra le carte allegate agli atti processuali figurano alcuni documenti fondamentali per la storia del Giudicato dal 1323, come, ad esempio, la copia dell'atto di infeudazione del giudice Ugone — di cui già si è trattato — addotta come prova inoppugnabile della ereditarietà del feudo; l'atto di donazione di Maria d'Arborea al figlio e la notificazione del medesimo; infine, i fascicoli relativi alle suppliche degli eredi e alle repliche della controparte rappresentata dal Fisco.

espressioni della terminologia dell'epoca intermedia, corrispondeva una conseguente immagine delle funzioni regie-giudicali, dove il giudice appariva come il tutore del diritto (cfr. E. CORTESE, *Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medioevale*, Roma 1966, pp. 45-48: «*Judex* era ... qualificato spesso non solo il funzionario pubblico investito dell'esercizio del governo in singole circoscrizioni o, talvolta, in età comunale il console, ma in certe circostanze il re medesimo. Non si chiamavano forse Giudicati i quattro statelli sardi e *iudices* i principi che li reggevano? Essi che pure in certe fonti si proclamavano, quasi sul modello imperiale, *a Deo electi et coronati*, e d'altronde non esitavano a qualificarsi *reges* e a designare il loro giudicato con la parola *regno* (*rennu*)». Ancora, cfr., l'antologia di saggi a cura di C. DOLCINI, *Il pensiero politico nel Basso Medioevo*, Bologna 1983.

³⁰ F. C. CASULA, *La Storia della Sardegna* cit., pp. 46-49.

³¹ Archivo General de Simancas, *Patronato Real*, Cat. X, libros de copias n. 31 de Diego de Ayala (in seguito AGS, PR, Cat X): atto di donazione di Maria d'Arborea al figlio Guglielmo Ugo di Rocaberti (ff. 355-361v.) e atto di notificazione della donazione a mezzo procuratori (ff. 362-369v.); ai ff. 356-362 si legge: «*ad nos tamquam proximiorum in gradu et linea descendenti eisdem parentibus nostris pleno iure et non ad alium pertinent et spectant, et sint delata*». Si riferisce alle «encontrade» del Campidano maggiore, del Campidano di Simaxis, di parte Milis, di parte Guilcier, di parte Barigadu, di Mandrolisai, della Barbagia di Ollolai, tutti territori compresi nell'ex Giudicato d'Arborea.

Nel documento di donazione si riconosce esplicitamente il rapporto di subordinazione feudale: tutto ciò che è infeudato — scrive Maria rivolta a Guglielmo Ugo — è proprietà del re d'Aragona, «*ius et dominium sive senioram dicti domini regis et suorum*»³². Ed ancora, nella notificazione della donazione, ribadisce l'attestazione dell'infeudazione, confermando che «*investituram et seu investituras dicti Iudicatus qui in feudum pro domino nostro rege Aragonum tenetur*»³³. D'altra parte, l'aver affidato la risoluzione della causa alla *Curia Regis* può considerarsi un'ulteriore conferma del riconoscimento della sovranità di Martino: evidentemente Maria, come suo padre, aveva accettato tutte le «regole del gioco» del diritto feudale del tempo, tanto è vero che per far valere quelli che riteneva suoi diritti incontestabili, non si era, a suo tempo, appellata alla *Corona de Logu*, supremo organo giudiciale, ma a Martino I d'Aragona in quanto re di Sardegna e Corsica.

Dopo il 1323, infatti, sia pure con alterne convinzioni e diversi comportamenti, i rapporti tra i giudici d'Arborea e i Re d'Aragona costituiscono a tutti gli effetti una classica unione vassallatica. E sebbene i giudici abbiano in seguito intrapreso una guerra, durata quasi settant'anni contro l'Aragona, per rivendicare la propria sovranità territoriale e per difendere la propria «civiltà» locale, ciò non può far dimenticare la natura giuridica degli accordi tra Ugone II e Giacomo II, stretti nel primo anno della conquista³⁴.

* * *

Leonardo Cubello aveva rinunciato, come abbiamo detto, al titolo di vicario. Martino il Vecchio, ricordando le lunghe guerre e i lutti familiari, pretendeva nell'accordo che il titolo giudiciale fosse abolito per sempre³⁵. La cessione delle prerogative giudicali da parte di Guglielmo III di Narbona-Bas, avvenuta il 17 agosto 1420³⁶, finiva per rafforzare ancora di più la posizione,

³² AGS, PR, Cat X, f. 358.

³³ *Ibidem*, ff. 358-364.

³⁴ Sulla civiltà giudiciale cfr. soprattutto E. BESTA, *La Sardegna medioevale*, Palermo 1908/9, II.

³⁵ CDS cit., doc. VII, p. 40: «*Ritenemus... expresse quod titulus sive nomen Iudicatus Arboreae aboleatur*». Quel titolo rappresentava infatti quel potere in qualche modo sovrano che era servito a Mariano IV «a rompere — come scrive il Solmi — un vincolo che i suoi predecessori avevano liberamente contratto, ma che adesso gli negava i compensi a cui credeva di aver incontrastabile diritto» (cfr. A. SOLMI, *Studi Storici* cit., p. 343).

³⁶ L. D'ARIENZO, *Documenti sui Visconti* cit., vol. I pp. XVIII e XX; vol. II, docc. rela-

nel Marchesato di Oristano, del Cubello che vi esercitava ampi poteri politici e giurisdizionali. Nessun altro pretendente era in quel momento così forte come il marchese. Tuttavia Guglielmo Ugo di Rocaberti continuava a contrastare in sede giudiziaria la titolarità dei suoi diritti feudali e nel 1422 presentava una nuova istanza di procedimento contro il Cubello a Cagliari nella curia del viceré di Sardegna Bernardo de Centelles. La documentazione processuale relativa a questa vicenda — che si sviluppa per tutto il quattrocento e si protrae fino al 1482 — è raccolta negli *Acta Judicatus Arboreae alias Marchionatus Oristanii in Regno Sardiniae*, un processo che sembra attraversare diametralmente tutta la storia del Giudicato e del Marchesato ed abbraccia i secoli XIV-XV³⁷.

tivi alla vicenda; sulle operazioni finanziarie relative alla cessione dei territori del Narbona in Sardegna e sulla rinuncia a tutti i diritti giudicali, cfr. P. ROQUÈ, *I fiorini, il re e il visconte. Vicende politiche e avventure monetarie nella Sardegna medioevale (1414-1428)*, in «Quaderni Sardi di Storia», 3 (1981), pp. 51-78.

³⁷ Della causa processuale esistono due copie cartacee, entrambe custodite in AGS, PR. La prima copia, non cartulata e contrassegnata PR, Caja 13, n. 116 (1 y 2) — da intendersi 1: atti processuali; 2: sentenza — è senza dubbio posteriore, anche se di poco, al 16 settembre 1519, data nella quale venne registrata la sentenza definitiva. Il manoscritto, in lingua latina, reca, infatti, in apertura il seguente titolo: *Acta Iudicatus Arboreae alias Marchionatus Oristanii in Regno Sardinie producta per nobilem Iacobum de Cardona nomine eius uxoris catarine de rocaberti et bernardi de rupertino, presentis coram potentissimo et Invictissimo, divina favente clementia Charolo Roma Rege electo imperatore ac Rege nostro in primis curiis Barchinone et responsiones ac defensiones fisci regii mandato Regio in Archivo reposita. Anno 1519*. Da ciò risulta che lo scrivano ha eseguito la copia per ordine regio, utilizzando come antigrafo un esemplare, forse l'archetipo, custodito nel regio archivio di Barcellona. L'ultimo documento, trascritto nella prima parte del materiale in oggetto, è costituito dalla copia della sentenza definitiva espressa dalla regina Isabella di Castiglia, delegata dal marito, re Ferdinando II, in data 14 gennaio 1482. La copia è sottoscritta e autenticata dai notai Giovanni de Altarriba, Michele de Villareal e Giovanni Arruego in data 16 settembre 1519. La causa si compone di otto atti processuali segnalati in regesto con chiose laterali di mano diversa e, sotto il profilo grafico, certamente di molto posteriori al 1519. Questo secondo manoscritto, verosimilmente un fascicolo non rilegato e non cartulato, relativo al voto esecutivo del doctor de Villalobos è stato trascritto da un altro scrivano in una scrittura che, per le forme grafiche, pare più vicina alla *cortesana* e reca nel primo foglio la seguente titolatura: *Arragon II del Marquesado de Oristan devoluto a los Reyes de Aragón*. Presumibilmente nel corso del Seicento, per motivi non resi espliciti, venne eseguita una copia della copia precedentemente descritta, in un latino rimaneggiato, stilata in una chiara ed elegantissima umanistica. Questa copia, rilegata in volume e cartulata, da un confronto sistematico da noi eseguito, risulta sostanzialmente fedele al suo antigrafo ed è ad essa che, per comodità, noi rimandiamo nelle citazioni. La sua collocazione archivistica è: Cat. X, libros de copias n. 31 de Diego de Ayala, ff. 350-

Dagli *Acta* emerge che l'accordo con il Cubello si poneva in stretta continuità con la politica aragonese che, pur accettando l'«autonomia» del Giudicato, era, comunque, intransigente nel voler far rispettare le proprie prerogative sovrane. Alla Corona non interessava, infatti, tanto comprimere le differenti «autonomie» del particolarismo giuridico (feudi, *universitates*, libertà corporative e così via) quanto ottenere una sottomissione più nominale che reale delle varie istanze³⁸. La lettera di convocazione inviata da Pietro IV a Mariano IV per invitarlo a partecipare ai lavori delle *Corts*, quale membro dell'*estament* militare, nel 1355, ad esempio, intendeva riaffermare il ruolo della Corona e la nuova funzione delle istituzioni rappresentative del Regno. Come è noto, Mariano non partecipò personalmente ai lavori, ma si fece rappresentare da un suo procuratore.

Non abbiamo elementi documentari che possano chiarire il motivo per cui Martino il Vecchio avesse voluto trasformare il Giudicato in un Marchesato. Forse il sovrano intese ricondurre ad una istituzione nota il Giudicato che fino ad allora si era mantenuto in una dimensione di ambiguità, rompere con l'antica tradizione e l'equivocità di un feudo particolare, per crearne un altro assolutamente tranquillo e garante di tutti i vincoli ed obblighi di un normale rapporto di vassallaggio³⁹.

408. Questa seconda copia è stata segnalata da L. BULFERETTI, *La Sardegna nell'Archivio Generale di Simancas*, in ASS, XXV (1957), p. 234-259. Secondo F. C. Casula (cfr. *Profilo storico* cit., p. 105 e *La Sardegna aragonese 2., La Nazione Sarda*, Sassari 1990, pp. 612-613): «... gli atti (inediti) rivestono un grande interesse per verificare il concetto di statualità e di feudalità giudiciale nel Medioevo e nell'Età Moderna.»

³⁸ A. SOLMI, *Le costituzioni del primo Parlamento sardo del 1355*, in ASS, VI, Cagliari (1910), pp. 193-272; A. SOLMI, *Studi storici* cit., pp. 330-392; R. DI TUCCI, *Istituzioni pubbliche di Sardegna nel periodo aragonese*, Cagliari 1920; G. MELONI, *Genova e Aragona all'epoca di Pietro il Cerimonioso*, II, Padova 1976, pp. 21-53; H. G. KOENINGSBERGER, *Parlamenti e istituzioni rappresentative negli antichi Stati italiani*, in *Storia d'Italia, Annali*, I, *Dal Feudalesimo al Capitalismo*, Torino 1978, pp. 597-601; J. LALINDE ABADIA, *La Corona de Aragón en el Mediterraneo Medieval, (1229-1479)*, Zaragoza 1979, pp. 123-127. A. MATTONE, *Problemi di storia del Parlamento sardo (XIV-XVII secolo)* in *Assemblee di Stati e istituzioni rappresentative nella storia del pensiero politico moderno*, I, Rimini 1983, pp. 158-164.

³⁹ Giova qui ricordare che, nel resto dell'isola, le ribellioni non si erano acquietate; anzi proprio ai confini del Marchesato premeva il visconte di Narbona per rivendicare i propri diritti giudicali e, quindi, i suoi territori, mentre nei territori settentrionali del Logudoro e della Gallura la famiglia signorile dei Doria continuava a difendere i propri possedimenti contro le pretese aragonesi, ora fomentando focolai di ribellione ora stringendo alterne

Tali supposizioni sembrano confermate dai risultati del compromesso avvenuto durante l'assedio di Oristano. Fatto rilevante nelle pratiche belliche del tempo, la città venne risparmiata: non vi fu, infatti, un saccheggio, le mura rimasero integre e probabilmente anche la maggior parte delle istituzioni civiche restarono in vigore. Non vi fu un radicale mutamento nel potere concreto di governo: soltanto una limitazione dello stesso a favore del re d'Aragona e il Cubello, pur divenuto marchese, continuava ad esserne il reale detentore. Sussisteva inoltre una coincidenza di interessi tra le parti: gli Aragonesi, a causa delle ingenti spese, non potevano logorare ulteriormente le non floride sostanze del Regno; infatti, al momento, l'obiettivo prioritario era quello di portarsi immediatamente con l'esercito nel Logudoro per sedarvi le ribellioni e riconquistare castelli e luoghi al dominio del re, anche con un contributo tangibile del Cubello⁴⁰ che, da parte sua, si vide offrire l'occasione di trarre vantaggio dall'accordo. Egli era, come s'è detto, vicario del giudice, cioè, privo dell'investitura formale che non avrebbe potuto ottenere se non con la destituzione o con la morte del giudice legittimo oppure con la rinuncia da parte di quest'ultimo ai propri diritti istituzionali. Ma mentre l'elezione a giudice avrebbe comportato obblighi verso i sudditi rappresentati dalla Corona de Logu e, quindi, una limitazione del potere personale⁴¹, la nuova investitura, invece, avrebbe consentito l'esercizio dei pieni poteri sui propri vassalli e sui territori di giurisdizione, sempre dipendenti dal re che, però, risiedeva lontano. Subordinazione, dunque, ma più formale che sostanziale.

Queste, probabilmente, le ragioni per le quali il sovrano non mostrò alcun interesse a dare definizione al contenzioso, anzi, è possibile ritenere che quella situazione non risolta gli fosse tornata anche utile per tenere in certo

alleanze secondo le convenienze del momento politico. Questa difficile situazione di confine perdurò per tutta la prima metà del secolo. Infatti, la guerra con il visconte di Narbona si estinse — come è noto — nel 1420 con la tacitazione in denaro della questione giudicale (cfr. L. D'ARIENZO, *I Visconti di Narbona* cit.; P. ROQUÉ, *I fiorini* cit.), mentre la ribellione dell'irriducibile Nicolò Doria terminò miseramente con l'espugnazione di Castelgenovese nel 1448 e la distruzione del castello di Monteleone. (cfr. F. C. CASULA, *Profilo storico* cit., pp. 103-106 e 114-117); sull'origine del Marchesato come istituzione, cfr. C. G. MOR, *Novissimo Digesto Italiano*, X, Torino 1968, in *Marca, Marchese, Marchesato*, dove è fornita anche esauriente bibliografia sull'argomento.

⁴⁰ CDS cit., doc. V, p. 34; G. ZURITA, *Anales de la Corona de Aragón*, ed. A. Canellas Lopez, Zaragoza, 1980, XL, X, 50, p. 929; LXXVII, XI, 35, p. 234.

⁴¹ F. C. CASULA, *Profilo storico* cit., pp. 12-14; *La storia della Sardegna* cit., pp. 15-53.

modo a freno l'arroganza del Cubello che col passare degli anni era diventato molto più ricco e potente⁴².

* * *

La prima udienza del processo ha luogo a Cagliari il 9 settembre 1422. Né il Cubello né il suo procuratore compaiono in aula; quindi il giudice Raimondo Vitale, delegato dal viceré ad istruire la causa, pronuncia una decisione che integra Guglielmo Ugo di Rocaberti nel possesso dei beni richiesti. Inoltre, condanna il Cubello, in contumacia, a restituire la città di Oristano, le incontrade e i redditi ed a pagare le spese processuali⁴³.

Si tratta, a questo punto, di analizzare l'iter e il contenuto dei fascicoli processuali. Innanzitutto il già citato atto di donazione e il documento di notificazione di Maria d'Arborea, figlia di Ugone II ed unica superstite nel 1408 di una famiglia composta di ben sette figli legittimi⁴⁴. Il fascicolo comprende anche il documento di notificazione in cui la donante, dopo aver dichiarato che tutti i beni appartenuti ai genitori, Ugone II e Benedetta, le sono pervenuti «*tamquam proximiozem in gradu et linea descendanti eisdem dominis parentibus nostris pleno iure et non ad alium pertinent et spectant et sint delata*», conferma a favore del figlio la donazione, dichiarando di concedere allo stesso Guglielmo «*perpetuo, totum Judicatum de Arborea*» con tutti i territori e i diritti ad esso connessi «*mero et mixto imperio et alia quacumque iurisdictione*». Inoltre, concede tutti gli altri beni mobili ed immobili che i suoi genitori avevano posseduto in Sardegna.

Nonostante la decisione favorevole, Guglielmo Ugo pretende che la stessa venga resa esecutiva entro un anno dalla sua emanazione e chiede con insistenza che il Cubello sia costretto a restituire il Marchesato e le rendite annuali o, in cambio, sia condannato a pagare 20.000 fiorini d'Aragona, oltre le spese processuali e di risarcimento⁴⁵.

Agli inizi del processo la situazione politica era favorevole al Cubello. Il re Alfonso V dava molto credito al marchese e ne esaudiva spesso le richie-

⁴² Si rimanda alla nota 8.

⁴³ AGS, PR, Cat. X, ff. 370-377v., causa tra Ugone di Rocaberti e Leonardo Cubello, 1422-1425, cfr. la trascrizione dell'atto pubblicata in appendice, in M. SCARPA, *Il Marchesato* cit. pp. 190-205.

⁴⁴ *Genealogie medioevali* cit., tav. XXXIII cit.

⁴⁵ AGS, PR, Cat. X, ff. 357-358.

ste, forse in cambio di prestiti di denaro e di armati per le guerre. In quel momento il sovrano era impegnato nella inutile campagna di Corsica e vagheggiava il completo dominio del Mediterraneo occidentale nel quale la Sardegna, finalmente sottomessa, avrebbe rappresentato una buona base⁴⁶.

In quegli stessi anni si svolgeva il primo parlamento alfonsino, inaugurato a Cagliari il 6 gennaio 1421, nel quale Leonardo Cubello appare come la persona più rappresentativa del braccio militare, tanto da venire eletto nella giunta dei trattatori ai quali era affidato il compito di stabilire l'importo del donativo⁴⁷.

I buoni rapporti tra re Alfonso e il Cubello venivano confermati anche dal fatto che i due figli del marchese, Antonio e Salvatore (succeduti a lui nel feudo), erano praticamente catalani di adozione, poiché, una volta consolidati i rapporti tra la Corona e il Marchesato, essi avevano potuto completare la propria educazione accanto allo stesso Alfonso, per il quale nutrivano ed avrebbero anche in seguito nutrito — come testimoniano i fatti successivi — profondi sentimenti di amicizia e lealtà. Avevano, inoltre, sposato due nobildonne catalane, rispettivamente Eleonora Folch e Caterina de Centelles, figlia, quest'ultima, del viceré Bernardo: matrimoni certamente avvenuti col consenso del re, sempre molto attento alle strategie matrimoniali dei suoi più autorevoli sudditi. Gli eredi Rocaberti, rispetto almeno ai Cubello, restavano invece defilati e non rientravano direttamente nei disegni del re.

Intanto, il giudice della curia cagliaritana, con una seconda decisione del 1425, ribadisce la condanna nei confronti del Cubello. Affida il compito di rendere esecutiva la decisione a Ludovico Aragall che nel 1421 appare assolvere le funzioni di viceré *ad interim*, in occasione dei lavori parlamentari seguiti direttamente dal Centelles⁴⁸. Il primo ottobre 1425, l'atto debitamente

⁴⁶ F. ARTIZZU, in *Registri e Carte reali di Ferdinando I d'Aragona*, ASS, XXV (1957), segnala numerosi documenti relativi a prestiti, richieste di tributi e corrispondenza relativa ai rapporti tra il re e il marchese. Molta documentazione in proposito esiste anche presso l'Archivo del Reino de Valencia, nella sezione *Maestro razionale*; (cfr. M. SCARPA, *Il Marchesato* cit.). Per la campagna di Corsica, cfr. A. BOSCOLO, *I Parlamenti di Alfonso il Magnanimo*, Milano 1953, p. 7.

⁴⁷ Sul Parlamento del 1421 cfr.: A. BOSCOLO, *I Parlamenti* cit., p. 18; A. MARONGIU, *Il Parlamento in Italia nel Medio Evo e nell'Età Moderna*, Milano 1962, pp. 209-216; A. MATONE, *I Parlamenti*, in *I Catalani in Sardegna*, a cura di J. Carbonell e F. Manconi, Milano 1984, pp. 83-88; B. ANATRA, *Dall'unificazione* cit., pp. 164-167.

⁴⁸ Ludovico Aragall era già comparso come teste nell'atto di registrazione del provvedimento di delega con il quale il viceré Centelles aveva affidato a Raimondo Vitale le funzio-

corredato di tutti i richiesti attributi curiali, viene trascritto e redatto in forma ufficiale⁴⁹.

Trascorrono inutilmente cinque lustri; nel 1449, morto Guglielmo Ugo, suo figlio Dalmazzo di Rocaberti, consigliere e maggiordomo di Alfonso, rivolge un'ulteriore supplica al re per entrare in possesso di quel Marchesato che suo padre aveva ottenuto di diritto⁵⁰.

Non appaiono i motivi per i quali la sentenza, pur favorevole ai Rocaberti non era stata ancora resa esecutiva ed i Cubello continuavano a detenere indisturbati il titolo e le rendite del Marchesato. Dalmazzo nel ricorso al re ricorda tutti i tentativi compiuti invano dal padre per ottenere il tanto sospirato feudo. Nella risposta Alfonso conferma di ricordare vagamente una supplica che gli era stata consegnata nel 1420 ad Alghero e che, tuttavia, non aveva potuto esaudire «*pro eadem causa concernente utilitatem status nostri*». La ragione di stato (e i soldi e gli aiuti del Cubello) era stata in questo caso più forte del diritto. Il povero Dalmazzo viene sollecitato ad attenersi alle disposizioni regie e, a «*patientiam haberet quousque super his pro nostro arbitrio et commoditate provideremus*»⁵¹. Dalmazzo muore senza aver potuto ottenere l'ambito Marchesato e le tanto attese ricchezze.

La lite giudiziaria viene però riaccesa dal nobile Giacomo de Cardona che inoltra una petizione dopo il 1478, a nome della moglie Caterina e del suocero Bernardo di Rocaberti. Il *petitum* è sempre lo stesso: «*Judicatus Ar-*

ni giurisdizionali relative alla causa: AGS, PR, Cat. X, ff. 370-375. A BOSCOLO, *I Parlamenti* cit.; J. MATEU IBARS, *Los virreyes de Cerdeña*, Padova 1964, p. 112.

⁴⁹ AGS, PR, Cat. X, ff. 374-375.

⁵⁰ *Ibidem*: «*Pro iustitia consequenda de et super Iudicatu Arboreae eiusque pertinentiis ratione et ex causa donationis eidem Guillermo Hugoni factae per quondam Maria eius matrem tamquam filiam, heredem et successorem maxime in dicto Iudicatu Arboreae quondam dicti iudicis Hugonis de Arborea eius patris, et etiam fuerit instatum et petitum a vestra Maiestate per dictum quondam Guillermm Hugonem, quod vigore quorundam sententiarum obtentarum in favorem praefati quondam Guillermi Hugonis contra quondam Leonardum Cubellum super certis membris dicti Iudicatus*» (*Ibidem*: supplica di Dalmazzo di Rocaberti (f 377)). «*noviter ipse Dalmatius Vestram Maiestaem iterum supplicat et instantissime petit, ut dignetur Vestra Maiestas eidem Dalmatio super praedictis omnibus et singulis de opportuno iuris remedio providere et mandare dictas sententias debitae et reali executioni deduci, ipsumque Dalmatium immitti in possessionem civitatis Aristanni cum iuribus et pertinentiis suis omnibus iuxta dictarum sententiarum seriem pleniorum, necnon super toto dicto Iudicatu Arboreae iustitiam ministrari facere dicto Dalmatio offerens se dictus Dalmatius Vestrae Maiestati et Regiae Curiae facere et adimplere omnia ad quae de iure tenetur*» (*Ibidem*, f. 377v.).

⁵¹ *Ibidem*, f. 378.

boreae in quo est inclusus Marchionatus de Oristano et Comitatus Gociani et nonnulla villa et loca alia in Regno Sardiniae sita quae omnia ad se pertinent iure domini.⁵²

A questo punto la vicenda giudiziaria, paradossalmente, si ingarbuglia ancora di più perché fra i due litiganti interviene il fisco regio. L'avvocato fiscale del Regno di Sardegna, Bernath Simon, rappresentante degli interessi del sovrano, contesta, infatti, le ragioni della petizione del Cardona ed in particolare l' infeudazione del Giudicato concessa dal re Giacomo II nel lontano 1323, «*perpetuo et irrevocabiliter*», al giudice d' Arborea e ai discendenti⁵³. A suo parere, ogni pretesa dei ricorrenti non ha ragione di essere giacché l' investitura di quel feudo non può essere mai avvenuta, in quanto, se così fosse, costituirebbe la concessione della terza parte del Regno di Sardegna, per cui è assurdo credere che il principe Alfonso abbia potuto alienare e separare dai beni della Corona un patrimonio così vasto e con una giurisdizione così ampia⁵⁴. A suo avviso, quando le alienazioni comportano una riduzione dei diritti regi, non hanno validità. Citando giuristi del tempo e in particolare Baldo degli Ubaldi e il suo trattato *De Feudis*, l'avvocato fiscale sostiene l'illegittimità di un atto di infeudazione contrario alle prerogative regie, infeudazione che lo stesso sovrano difficilmente avrebbe potuto concedere. Afferma ancora che, se queste alienazioni avessero costituito un danno per il regno, il sovrano successore le avrebbe potute revocare⁵⁵. Lo *jusperit* catalano solleva

⁵² *Ibidem*: petizione inoltrata da Giacomo di Cardona a nome della moglie Caterina e del suocero Bernardo di Rocaberti, f. 379. La petizione, pur senza data, doveva esser stata presentata dopo il 1478. Lo si deduce dalle premesse della stessa, dove non si richiama più in causa il Cubello, ma si invoca la condizione dei beni che ora «*possidentur per Sacram regiam Maiestatem*». Si trattava di beni ritornati alla Corona dopo la sconfitta di Leonardo de Alagón, ultimo marchese di Oristano. A conferma documentale del suo diritto, l'istante produce la copia dell'atto d'infeudazione di Ugone II e il primo e il secondo decreto, cioè, le due sentenze emesse in favore di Guglielmo Ugo di Rocaberti contro Leonardo Cubello, allora possessore del Marchesato di Oristano e della Contea del Goceano.

⁵³ *Ibidem*, «*Responsio*» dell'avvocato fiscale del Regno di Sardegna, f. 380. In V. PRUNAS TOLA, *I Privilegi dello Stamento militare nella famiglia sarda*, Torino 1933, p. 424, compare un Bernard Simon come reggente la Real Cancelleria di Sardegna e poi luogotenente generale del Regno di Sardegna. Cfr. anche J. MATEU IBARS, *Los Virreyes* cit., p. 175, vol. I.

⁵⁴ *Ibidem*. Circa il dibattito sul problema della legittimità delle concessioni fatte dal sovrano che comportino una grande diminuzione dei diritti, cfr. D. MAFFEI, *La donazione di Costantino nei giuristi medioevali*, Milano 1964, pp. 193 e ss.

⁵⁵ *Ibidem*: «*quod sicut radii solis non possunt separari a sole, ita et magnae iurisdictiones non possunt separari a principe*». La citazione dell'avvocato fiscale è tratta dal *De*

inoltre un'eccezione formale: l'atto di infeudazione viene prodotto in copia e non in originale (ovviamente i Rocaberti non potevano possederlo). In mancanza del documento autentico, l'atto non appare probante e non gli si può prestare alcuna fede. L'avvocato fiscale, in sostanza, ritiene che il documento sia un «falso» e osserva che la pretesa concessione, semmai fosse avvenuta, avrebbe riguardato i beni che Ugone di Bas possedeva a quel tempo. Ma non risulta che, al momento dell'investitura, il giudice d'Arborea possedesse beni, terre, ville e castelli. In ogni caso — continua il Simon — Ugone non ottemperò ad una delle clausole dell'infeudazione, giacché non pagò mai i 3.000 fiorini del censo annuo stabilito: per questi motivi «*non fuit dignus feudo*»; se fosse stato titolare del feudo comunque lo avrebbe perso per legge. Quindi, la petizione del Cardona è infondata⁵⁶.

Bernardo Simon dimostra di essere non soltanto un giurista colto e informato ma, soprattutto, un uomo del suo tempo, aperto agli influssi «regalisti» che ponevano il potere della Corona al di sopra di ogni altro potere intermedio.

Alle argomentazioni del Simon replica il procuratore del Cardona che respinge le eccezioni formali sull'autenticità dell'atto di infeudazione e i sottili cavilli giuridici dell'avvocato fiscale⁵⁷. Da questa replica emerge anche un'interessante ricostruzione delle vicende degli Arborea: si afferma, ad esempio, che l'investitura del Giudicato d'Arborea, fatta da re Giacomo, «*non fuit simplex donatio*», giacché il sovrano ricevette proprio dal giudice il Regno di Sardegna «*quod ipse iudex in eius posse et manibus tenebat*». Dunque — continua la *replicatio* — è da considerare assurda la tesi secondo la quale Giacomo II si trovava nell'impossibilità di concedere ad Ugone II in feudo perpetuo e a ricompensa dei servizi prestati la maggior parte del Regno di Sardegna; sarebbe, infatti, come voler sostenere che, se il re ricevesse in dono il regno di Tunisi dal legittimo sovrano, non possa assegnare in feudo perpetuo al donante le migliori città o la parte più ricca del territorio da lui ri-

Feudis di BALDO DEGLI UBALDI o semplicemente BALDO, (1320-1400), che insieme a Bartolo, suo maestro (anch'esso citato dall'avvocato fiscale), è il più grande giureconsulto del XIV secolo. Baldo svolse la sua attività accademica a Bologna, Perugia, Pisa, Firenze, Padova, Pavia e trattò con maestria tutti gli aspetti del diritto, da quello comune, al canonico, al civile, al criminale, al feudale, (Cfr.: M. A. BENEDETTO, *Baldo degli Ubaldi*, in *Novissimo digesto italiano*, Torino 1968, II, pp. 204-205).

⁵⁶ AGS, PR, Cat. X, ff. 381-382.

⁵⁷ *Ibidem*, «Replica dell'attore Giacomo di Cardona contro il fisco», f. 382v.

cevuto. Secondo il procuratore del Cardona, questo esempio, chiarisce e conferma che i territori avuti in feudo erano già posseduti dal giudice d'Arborea «*et quod facto et cooperatione praefati iudicis rex praefatus Regnum Sardiniae fuit assecutus*»⁵⁸. La tesi dell'erede Rocaberti è chiara: l'accordo intercorso fra Giacomo II ed Ugone II non era stata una concessione feudale ma un assoggettamento volontario da parte del giudice nella logica del diritto comune di allora. A questo punto viene tracciato un sintetico quadro delle vicende istituzionali del Marchesato e delle decisioni curiali che avevano attribuito i territori e le rendite ai Rocaberti: dalla prima del 1422 alla seconda del 1424, che ancora non sono state rese esecutive e alla cui esecuzione non può opporsi il fisco. Il procuratore del Cardona coglie la contraddizione principale delle argomentazioni del Simon: la Corona aveva incorporato nei propri beni il Marchesato dopo la ribellione di Leonardo de Alagón, succeduto nel feudo a Salvatore Cubello figlio di Leonardo. L'incorporazione era stata motivata dal delitto di lesa maestà commesso dal marchese («*qui ipse fiscus propter delictum Leonardi de Alagón condemnati confiscavit bona eiusdem et Regio Patrimonio voluit incorporare*») e dalla sua fellonia⁵⁹. La ribellione rappresentava un delitto contro i doveri di fedeltà e comportava anche la rottura del vincolo vassallatico e la decadenza dal possesso del feudo. Ora, a quella incorporazione e confisca si oppone «*contradictoris possessio et proprietas*», giacché — come confermano le precedenti decisioni curiali — Guglielmo Ugo rispetto al Cubello era stato riconosciuto il legittimo detentore del titolo marchionale: «*fuit et erat verus possessor et incommutabilis dominus fructuum [...] tam ex iurium civilis et canonici dispositione quam iuxta sententiam...*»⁶⁰.

⁵⁸ *Ibidem*, ff. 383-384v.

⁵⁹ *Ibidem*. Sulla figura dell'ultimo marchese di Oristano, Leonardo de Alagón, e gli avvenimenti che riguardano il periodo del suo marchesato (1470-1478), cfr.: *Genealogie medioevali* cit., tav. XXX, 1. 19: G. P. ARCA, *De bello et interitu marchionis Oristani*, Cagliari 1592, Biblioteca Universitaria di Cagliari, Sala Piccola 6, 2, 28, (manoscritto inedito in corso di pubblicazione a cura di M. Scarpa Senes); B. ANATRA, *Dall'unificazione* cit., pp. 371-379. M. SCARPA SENES, *Il Marchesato di Oristano* cit., pp. 129-147 e *La battaglia di Macomer* (1478), in «Medioevo. Saggi e Rassegne» 10 (1985). Sulla prigionia dell'Alagón v.: A. JAVIERRE MUR, *La prueba testifical en el proceso contra Leonardo de Alagón, Marqués de Oristan*, in «Atti VI Congresso internazionale di Studi Sardi», I, Cagliari 1962; M. D. ESPINOSA NAVARRO, *Nuevas noticias sobre la prision del Marqués de Oristan*, Valencia 1944.

⁶⁰ AGS. PR, Cat X, f. 384.

L'avvocato fiscale replica, a sua volta, ribadendo le motivazioni circa la non validità del documento di investitura del 1323, prodotto in copia e non in originale, senza sigilli né autentica notarile, e respingendo le pretese dei Rocaberti che non sono mai entrati in possesso del feudo e non hanno mai esercitato i poteri feudali: comunque, a suo avviso, i loro diritti sono ormai decaduti⁶¹. Simon per avvalorare le sue tesi, ripercorre le vicende giudicali dal 1323 al 1478. A proposito del rapporto vassallatico tra Giacomo II e Ugone II osserva che appare poco verosimile che un solo vassallo potesse possedere un Regno così vasto come quello di Sardegna («*quod vassallus unum tale et tam magnum regnum, ut est Regnum Sardiniae, potuisset occupare*») e se effettivamente lo avesse posseduto, difficilmente lo avrebbe ceduto al sovrano («*et adhuc minus est verisimile, quod et si occupasset, illud dedisset Regi Jacobo: nam nemo praesumitur iactare quod suum est*»). Appare, dunque, evidente la falsità dell'atto e la sua relativa inattendibilità⁶².

Simon ritorna sull'argomento in un'altra *responsio fisci* e sostiene che, poiché l'investitura venne concessa durante l'assedio di Iglesias, risulta evidente che se Ugone avesse donato a Giacomo il suo regno, l'assedio non sarebbe stato necessario⁶³. Una seconda obiezione, inoltre, pone in dubbio la *iurisdictio* di Raimondo Vitale, che esercitava *ad interim* le funzioni viceregie in assenza del Centelles che — si sostiene — non aveva mai ricoperto tale carica. Appare chiara a questo punto la cavillosità delle obiezioni di Simon. Egli intendeva, ovviamente, giustificare a tutti i costi la confisca del Marchesato; in realtà, Bernardo de Centelles aveva ricoperto la carica di viceré e governatore generale del regno dal 1421 al 1437, sia pure intervallando il suo mandato con vari periodi di assenza da Cagliari⁶⁴.

Questo interminabile processo viene ancora riproposto — e per l'ultima volta — alla *curia regis* e in particolare al verdetto della regina Isabella, dele-

⁶¹ *Ibidem*, «*responsio*» del regio fisco, f. 385.

⁶² *Ibidem*.

⁶³ *Ibidem*: altra «*responsio*» del fisco rimasta agli atti ma di cui non fu data copia, f. 389. Sulle vicende di Villa di Chiesa riguardanti il momento storico in questione, cfr. *Studi su Iglesias medioevale*, volume a cura dell'Istituto del C.N.R. sui rapporti italo-iberici di Cagliari, Pisa 1985; M. TANGHERONI, *La città dell'argento*, Napoli 1985.

⁶⁴ J. MATEU IBARS, *Los Virreyes* cit., pp. 105-111.

gata dal proprio marito Ferdinando quando ormai risultava «*dictum feudum dicti Judicatus ex pluribus causis fuisse et esse apertum domino regi tamquam dominio directo*». Il 14 gennaio 1482 compaiono in giudizio gli eredi Rocaberti, Bernardo Ugone, Pietro e Galcerando, ed il dottor Andrea de Villalobos che, in qualità di avvocato fiscale, tutela gli interessi della Corona⁶⁵. Anche questo ricorso era dovuto alla mancata esecuzione delle decisioni curiali del 1422 e del 1424. I Rocaberti erano sicuri di avere ragione e non avevano alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire un titolo e un ricco territorio per cui avevano patito a lungo e sostenuto ingenti spese. La causa si protraveva da quasi ottant'anni e vi erano state coinvolte ben cinque generazioni della nobile famiglia catalana.

Le posizioni di Villalobos costituiscono il sottofondo tecnico e storico della decisione finale che rigetta le pretese dei Rocaberti e giustifica la scelta della confisca e dell'incorporazione del Marchesato.

Al di là degli aspetti più propriamente tecnici che rivelano la mano di un giurista esperto e sottile, ci interessa in questa sede porre in evidenza la ricostruzione storica delle vicende giudicali. Villalobos esprime, in fondo, lo spirito della cultura storico-giuridica del tempo dalla quale emerge un'interessantissima lettura della storia della Sardegna del XIV e del XV secolo. Ovviamente, e non poteva essere altrimenti, la ricostruzione di Villalobos è un'interpretazione «ufficiale» della storia, così come sarà per certi versi quella di Jeronimo Zurita: le guerre vengono considerate ribellioni (*rebelliones*) e i giudici felloni. La conclusione di queste vicende non poteva che sfociare nella confisca dei territori arborensi persi dai legittimi titolari per il delitto di lesa maestà. Tanto più che l'incorporazione del Marchesato nel patrimonio regio consentiva ai Cattolici l'avvio di quel disegno politico di «riassetto istituzionale» che prevedeva, tra l'altro, il riequilibrio del potere regio attraverso il ridimensionamento di quello feudale⁶⁶.

Il *Voto del doctor de Villalobos sobre el Marquesado de Oristan* si sofferma su tre quesiti principali (*tria dubia principalia*): il primo riguarda le decisioni del primo e del secondo decreto di cui i Rocaberti hanno invocato l'esecuzione contro il fisco. Il secondo affronta il problema se «*in iustitia natura-*

⁶⁵ AGS, PR, Cat X: Sentenza definitiva emessa dalla regina Isabella di Castiglia nel 1482 (ff. 393-395); f. 393.

⁶⁶ *Ibidem*: «Voto del dottore de Villalobos sul Marchesato di Oristano», (ff. 395-408), trascritto dal documento originale del 1482, il 16 settembre 1519.

lis» le ribellioni possano ostacolare la pretesa degli eredi di dichiararsi legittimi successori del titolo di marchese di Oristano. Il terzo quesito, infine, esamina le ribellioni giudicali, da Mariano IV a Ugone III, da Eleonora al visconte di Narbona, e quella del marchese Leonardo de Alagón, domandandosi se possano invalidare o meno il diritto di successione feudale.

L'avvocato fiscale inizia l'orazione contestando l'infondatezza delle prime decisioni, perché pronunciate in contumacia (come si è detto, in assenza del Cubello), senza che venisse coinvolto il fisco che anche allora godeva del pieno diritto di proprietà e del dominio diretto. Introduce, dunque, la distinzione tra il rapporto giuridico che lega il signore al proprio feudo, che è un rapporto di dominio utile paragonabile ad un diritto reale esercitato su un bene ed il rapporto che invece lega la Corona al feudo, che è un diritto di proprietà, cioè un dominio pieno, ma il cui esercizio è limitato appunto dal diritto reale del feudatario. In questa circostanza il dominio utile rimase al Cubello, successivamente (attraverso i figli Antonio e Salvatore) venne trasferito a Leonardo de Alagón e dopo il delitto di lesa maestà compiuto dal marchese «*fuit consolidatum in fiscum*». Villalobos sostiene, cioè, che il fisco non concesse mai né la proprietà né il dominio diretto del feudo ma soltanto il dominio utile, per cui il fisco non fu successore del Cubello, essendone anche allora il proprietario⁶⁷.

A proposito del secondo quesito, l'avvocato fiscale analizza le linee di successione giudicali e marchionali e, attraverso sottili disquisizioni giuridiche sulle discendenze e sui diversi gradi di parentela, contesta agli eredi d'Arborea, e in questo caso ai Rocaberti, il diritto di dichiararsi successori legittimi del titolo e dei territori d'Arborea⁶⁸.

Considera, infine, il terzo dubbio domandandosi in quale misura le varie ribellioni abbiano influito sulle linee di successione interne, dirette o collaterali, della famiglia Bas-Serra. Villalobos analizza la discendenza di Mariano d'Arborea e i comportamenti di lui e del figlio Ugone, si sofferma sulla successione di Eleonora e sulla prigionia di Brancaleone, fino ad esaminare la discendenza di Beatrice e quella della famiglia dei Carroz d'Arborea⁶⁹; infi-

⁶⁷ *Ibidem*, ff. 395-398. Sull'uso delle categorie civilistiche del *dominium utile-directum* a proposito del feudo, cfr. E. CORTESE, *Il problema della sovranità* cit. Secondo la terminologia giuridica la *consolidatio* costituisce la riunione dell'usufrutto con la proprietà.

⁶⁸ *Ibidem*, ff. 398-401.

⁶⁹ *Ibidem*, ff. 401-408.

ne, la guerra del visconte di Narbona, per arrivare alla conclusione che l'inevitabile decisione finale del processo non può che essere, comunque, la confisca del feudo per il delitto di lesa maestà⁷⁰.

La decisione finale, ratificata dal sovrano ed emanata il 14 gennaio del 1482, riprende tutte le argomentazioni giuridiche del Villalobos⁷¹.

La monarchia di Spagna si avviava a diventare uno Stato assoluto, teso a riaffermare la supremazia della Corona su tutte le giurisdizioni intermedie⁷². In conformità con questa linea politica, dunque, non è un caso, che le lotte giudicali e marchionali vengano valutate con la decisione regia come semplici ribellioni di signori feudali.

Vista in questa prospettiva, anche la vicenda che qui abbiamo cercato di ricostruire trascende il suo apparente e limitato valore di contenzioso circa la legittimità alla successione in Sardegna di "terres, honors e feus", per acquistare il rilievo ed il significato politico più vasto di un episodio attraverso il quale, sciogliendo ambiguità e superando anacronismi legati al passato medioevale, viene profilandosi, con maggiore nettezza, lo Stato moderno europeo.

Si conclude così, non soltanto un ciclo della storia sarda, ma anche una fase della stessa storia della Corona d'Aragona: la Sardegna e la Catalogna avrebbero ormai fatto parte integrante della storia della monarchia di Spagna.

Mirella Scarpa Senes

⁷⁰ *Ibidem*, dalla lettura di questo ultimo atto giudiziario emergono dati molto interessanti ed utili a ricostruire alcune linee genealogiche ed a chiarire certi episodi di storia relativi alle famiglie Arborea e Carroz. Ad esempio, sull'assassinio di Giovanni d'Arborea e di suo figlio Pietro l'avvocato fiscale fornisce una versione dei fatti del tutto inedita secondo la quale i due sarebbero stati uccisi da Ugone III e non da Mariano IV.

⁷¹ *Ibidem*, f. 408: «Concludo et teneo firmiter quod dictum feudum fuit apertum recte, iuste et rite domino regi ex dictis rebellionibus referendo singula singulis et quod isti actores nullum ius nec iustitiam habent et quod dictus Marchionatus iuste et iuridice possidetur et possideatur feliciter».

⁷² J. VICENS VIVES, *La struttura amministrativa statale nei secoli XVI-XVII*, pp. 221-247 in *Lo Stato moderno I, dal Medioevo all'Età Moderna*, a cura di E. Rotelli e P. Schiera, Bologna 1971.

APPENDICE DOCUMENTARIA

[1415] Novembre 24, <Perpignano>

Guglielmo Ugo di Rocaberti rivendica presso Ferdinando I d'Aragona il pieno possesso dei territori del Giudicato d'Arborea e ne sollecita l'investitura, in passato più volte impetrata da sua madre Maria d'Arborea, sorella di Mariano IV, e afferma che i territori del Giudicato gli spettano a pieno titolo per diritto successorio.

Archivo de la Corona de Aragón
Procesos de Cancillería
Legajo 106/2, f. 9

Originale. Il documento è allegato agli atti istruttori di un processo (legajo 162/2, ff. 1-8) intentato da Guglielmo Ugo di Rocaberti contro Leonardo Cubello, marchese di Oristano, nel 1422. La data topica e l'anno si sono potuti ricostruire attraverso gli elementi cronologici presenti negli atti di cui sopra.

Molt [alt et molt] excellent prince[p et poderos senyor]

-Segons a hoy(da d.e)n Guillelm Huc de Rochabertì, es novellament pervengut vos senyor sots en tractes ab lo noble vescomte de Narbona sobre les terres honors e feus del Iutgat d.Arboreya[del vest]re regne de Cerdunya, per ço [co]r lo dit vescomte preten los dits Iutgat e terres a ell per via de successio pertanyer; de la qual co[sa es] marvellat lo dit Guillelm Huc, parlant tot[s te]mps [ab] humil e subiecta reve[ren]cia de vostra molt alta senyoria, per ço, senyor, co[r] lo dit Iutgat [e terres] d. Arboreya non pertanyen al dit vescomte, ans pertanyen al dit Guillelm Huc de Rochabertì, axi com [fill e her]eu universal de la nobla dona Maria d.Arboreya quondam muller del noble en Guillelm Galceran d[e Rocab]ertì, pare d.ell suplicant, la qual, com succehis axi [co]m pus pruisma en grau de pare[ntela a] don Mariane d. Arboreya nel[bo]lt seu, supplica per aquesta r[a]ho al dit senyor rey [en Ma]rti de glorios[a memo]ria, per lo qual li fo promes que son dret li seria conserv[at] e li rom[andria] illes. E aprop mort del dit senyor rey en Marti e axi [ma]lteix aprop mort de la dita noble dona Maria, es stat suplicat a vostra gran senyorja per lo dit Guillelm Huc que fos de vostra [merce], senyor, fer li iusticia de le dites coses segons appar per supplicacions danant vos, senyor, donades. E per aquesta raho par al dit Guillelm Huc que vos, senyor, non devets fer tracte ab lo dit vescomte ni ab altres qualsevol sens appellar lo dit suplicant de les coses e heretatges qui a ell pertanyen [parlant tots temps a]b la reverencia que desus. Co[r], sen[yor, ve]ritat es que, tant per disposicio de dret comu [quant per d]rets, us[atges e] costum[es del regne de Cerdunya] e per proximitat de grau

de parentela, pertanyen [sens tot] dubte los dits jutgat et terres d. Arboreya al dit Guillelm Huc de Rochabertì e no altre[s], per la qual raho, attes que es vostre vassall, li devets e sots tengut conservar son dret, preservant lo de tots greuges e iniusticies de tots altres m[aiol]ment straniers e d. altres regnes a [vost]ra senyoria no sotmeses. E en aço, senyor, sots tengut tant per [dret na]tural e divinal quant per dret positiu e de la patria. Per ço, senyor molt excellent, atten[ent] e consideran[t] lo dit Guillelm Huc que licita cosa es e permesa de manar son dret e proseguir sa justícia e son interress maiorment danant son princep e senyor, quant cas en loch hi ha supplica humilment a vostra reyal excellencia que sia de vostra me[rce], senyor, sobreseure en los dits tractes hoynt, lo [dit] supplicant en son dret e declarant los dits jutgat e terres d. Arboreya pertanyen per plen dret a ell, axi com hereu e succehidor de la dita noble dona Maria, li façats investitura d.aquell jutgat, drets, terres e pertinencies d.Arboreya, fahent lo metre en possessio plena, paciffica e corporal d.acquelles, com ell sia prest de fer a vos senyor sagrament de feultat e sagrament e homenatge per lo dit feu e terres e totes altres coses sevitutrs e regonexences fer a que per la dita raho vos sia tengut. E d.aço, senyor, li farets [iusticia] la qual [reputaria] a singular gracia. Nostre Senyor Deus etc.

E supplica humilment a vostra molt gran clemencia lo dit Guillelm Huc que sia de vostra merce, senyor, consentir e manar al scriva present, lo qual ell ne requer per son offici, que d.aquestes coses li faça carta publica, per conservacio de son dret, una et moltes, a perpetua memoria.

[Ob]lata coram domino rege die XXIII novembris predicti, provideri etiam fieri instrumentum iussit et dominus rex [d]emisit coram consilio.

Testes Ludovicus [de] Vilarosa e Michael [Torrelles].